

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2488-A/R

Relazione orale
Relatore PORCARI

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 25 febbraio 1998

*a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il
24 febbraio 1998 del disegno di legge n. 2488 e della relazione ad
esso attinente, comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1998*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e del Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1997

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della stessa Convenzione.

Art. 3.

1. L'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell'articolo 4 della Convenzione è l'Unità nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unità nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'articolo 5 della Convenzione.

3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, del-

DISEGNO DI LEGGE

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

l'Unità nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

Art. 4.

1. Sono fatte salve le disposizioni di legge adottate per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. **Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.**

2. **Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della Convenzione medesima.**

Art. 5.

1. **Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell'EUROPOL, i membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'EUROPOL, gli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL, i soggetti vincolati al segreto ed alla riservatezza in ragione delle funzioni o del servizio svolti presso l'EUROPOL, nonché gli appartenenti alle forze di polizia in rapporto con l'EUROPOL, che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, rivelino notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete o riservate, ovvero ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.**

2. **Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione sino ad un anno.**

3. **I soggetti indicati nel comma 1 che, per procurare a sè o ad altri un indebito**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 5.

1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente ed un vice presidente.

4. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.750 milioni per l'anno 1997, in lire 3.975 milioni per l'anno 1998 ed in lire 7.315 milioni an-

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

profitto patrimoniale, si avvalgono illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete o riservate sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

4. La cessazione della carica o della qualità riferite ai soggetti indicati nel comma 1 non esclude l'esistenza dei reati.

Art. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume anche funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL.

2. Il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione sull'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

3. Il regolamento del Comitato disciplina l'attività di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1.

Art. 7.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Identico.

